

Bologna – Lecco – Milano – Padova – Torino  
Indirizzo internet: [www.sinacta.com](http://www.sinacta.com)

CIRCOLARE MONOTEMATICA:  
FINANZIARIA 2008

Data: 15/01/2008

## FINANZIARIA 2008

La Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 24.12.2007 n. 244) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale 28.12.2007, n. 300 e si compone di 3 articoli. Si esaminano di seguito le principali novità.

## Ulteriore detrazione ICI Art. 1 commi 5-8

In aggiunta a quella già prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, pari ad € 103,29, si introduce un'ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale, nella misura dell'1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad € 200.

Tale ulteriore detrazione:

- o può essere fruita fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- o deve essere eventualmente rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale;
- o va ripartita proporzionalmente in caso di più soggetti passivi ICI.

L'ulteriore detrazione può essere applicata a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazione in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.

Inoltre, per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, è previsto che il Comune, con effetto dal 2009, possa deliberare un'aliquota ICI inferiore al 4‰.

Si ha l'applicazione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni per l'abitazione principale, proporzionalmente alla quota posseduta, anche da parte del contribuente che a seguito di separazione legale, annullamento o divorzio non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che questi non possieda a titolo di proprietà o altro diritto reale, un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.

## Detrazione canoni di locazione per abitazione principale Art. 1 commi 9 e 10

A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione ex Legge n. 431/98 relativi all'abitazione principale è prevista una detrazione complessivamente pari a:

- o € 300 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad € 15.493,71;
- o € 150 se il reddito è superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41.



Le suddette detrazioni spettano in relazione a tutti i tipi di contratti di locazioni previsti dalla Legge n. 431/98 e non solamente ai c.d. "contratti convenzionali".

Sono confermate le detrazioni previste dall'art. 16 TUIR:

- o a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione c.d. "convenzionali" relativi all'abitazione principale nella misura di € 495,80 ovvero € 247,90 in base al reddito del contribuente;
- o a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro al di fuori della propria Regione ovvero in un Comune che dista almeno 100 Km, prendendo in locazione un immobile da adibire ad abitazione principale nella misura di € 991,60 ovvero € 495,80 in base al reddito del contribuente.

E' inoltre prevista una detrazione in misura pari a € 991,60 per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ex Legge n. 431/98 riferito all'abitazione principale (diversa da quella dei genitori), a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato non sia superiore a € 15.493,71. La detrazione in oggetto spetta per i primi 3 anni.

All'art. 16 TUIR è inoltre aggiunto il nuovo comma 1-quinquies in base al quale le detrazioni (art. 16 commi da 1 a 1-ter) sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale.

Le detrazioni sopra menzionate non sono tra loro cumulabili, sta al soggetto che rientra in più di uno dei casi citati, scegliere, a sua discrezione, la detrazione più favorevole.

Qualora la detrazione spettante risulti superiore all'imposta dovuta, al netto delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, TUIR, sarà riconosciuto, con modalità che saranno definite da apposito Decreto, un ammontare pari alla parte di detrazione che non ha trovato capienza.

Le suddette disposizioni hanno effetto a decorrere dal 2007.

#### Detrazione per redditi da assegni periodici dell'ex coniuge Art. 1 commi 11 e 12

Nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi derivanti dall'assegno periodico corrisposto dall'ex coniuge, ad esclusione di quelli corrisposti per il mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, è disposta l'applicazione delle detrazioni previste dall'art. 13, comma 3, TUIR, ossia delle detrazioni riconosciute nei casi in cui alla formazione del reddito concorrano uno o più redditi da pensione.

Tale disposizione si applica a partire dal 2007.

#### Redditi fondiari Art. 1 commi 13 e 14

Con decorrenza dal 2007, nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi fondiari ex art. 25 TUIR di importo complessivo non superiore ad € 500, è prevista l'esenzione dall'IRPEF.

#### Reddito dell'abitazione principale e calcolo detrazione Art. 1 commi 15 e 16

Con decorrenza dal 2007 sia ai fini delle detrazioni dall'imposta lorda per carichi di famiglia (art. 12 c.1 TUIR) che ai fini delle altre detrazioni (art. 13 TUIR) il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

#### Ulteriore detrazione figli a carico Art. 1 commi 15 e 16

In presenza di almeno 4 figli a carico è stata introdotta a partire dal 2007 un'ulteriore detrazione di € 1.200 fruibile con le stesse regole previste per le detrazioni dei familiari a carico.

Se l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni dovesse essere inferiore alla detrazione in esame,



l'ammontare della detrazione incapiente si traduce in un credito d'imposta.

#### Interventi di recupero del patrimonio edilizio Art. 1 commi 17-19

E' stata prorogata la detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dall'1.1.2008 al 31.12.2010.

Restano fermi il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell'intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

E' anche stata prevista nuovamente la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. In questo caso gli interventi devono essere eseguiti dai predetti soggetti tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2010 a condizione che l'immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2011.

E' stata prorogata anche l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa a condizione che le spese siano fatturate dall'1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010.

#### Spese di riqualificazione energetica su edifici Art. 1 commi 20-24 e 286

E' possibile usufruire della detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31.12.2010 riferite ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti.

Per le modalità esplicative va fatto riferimento al DM 19.2.2007 a differenza dei seguenti punti:

- o è stata modificata la tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall'1.1.2007;
- o è prevista entro il 28.2.2008 l'emanazione di un Decreto volto alla definizione dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica;
- o è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10;
- o per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla sostituzione di finestre e infissi (comma 345, Legge n. 296/2006), nonché l'installazione di pannelli solari (comma 346, Legge n. 296/2006) non è necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero l'attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.

Inoltre la detrazione in esame è estesa anche ai seguenti interventi:

- o sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009. Le modalità con cui è fruibile tale beneficio saranno stabilite da un apposito Decreto;
- o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010.

#### Trattamento delle perdite Art. 1 commi 29 e 30

L'art. 8 del TUIR è stato nuovamente modificato e a partire dal 2008 trova ancora applicazione il regime di compensazione delle perdite in vigore fino al 2005.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2008 dunque "il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 TUIR e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni".



Nei casi in cui la perdita realizzata nel periodo d'imposta non possa essere computata in diminuzione dei redditi conseguiti nello stesso periodo:

- o se la perdita deriva dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in snc o sas in contabilità ordinaria, la stessa può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, non oltre il quinto, ferma restando la possibilità di riporto illimitato se la perdita è conseguita nei primi 3 periodi di imposta alla data di costituzione;
- o i soggetti in contabilità semplificata (ex art. 66 TUIR) non possono riportare negli esercizi successivi la quota di perdita eccedente i redditi conseguiti nello stesso periodo di imposta.

### Modifiche disciplina reddito d'impresa

Si riportano di seguito le disposizioni riguardanti la modifica della disciplina del reddito d'impresa. In base all'art. 1 comma 34 esse sono applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 salvo diverse disposizioni di tipo transitorio espressamente previste.

#### NUOVA ALIQUOTA IRES (comma 33 lett. e e comma 38)

L'aliquota IRES è fissata nella nuova misura del 27,5% a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

#### TASSAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PEX (comma 33 lett. h)

Passa dall'attuale 84% al 95% l'esenzione delle plusvalenze patrimoniali ex art. 87 comma 1 TUIR, ossia con i requisiti PEX. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi rimangono ferme le precedenti disposizioni ad eccezione del "minimum holding period" che ritorna all'originaria durata di 12 mesi.

La nuova percentuale di esenzione:

- o si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;
- o si applica alle società di capitali;
- o comporta l'allineamento alla percentuale di esclusione del 5% prevista per i dividendi.

#### DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI SOGGETTI IRES (comma 33 lett. i)

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle società di capitali e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci B.10.a e B.10.b del Conto Economico e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. A decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 sarà possibile riportare nei successivi periodi la quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi. La parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d'imposta senza alcuna limitazione temporale, sempreché per ciascuno di questi l'eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.

Per il primo e il secondo periodo di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a € 10.000 ed € 5.000.

La nuova disposizione qui sopra enunciata ed introdotta dall'art. 96 TUIR rimpiazza l'applicazione della thin cap, del pro rata patrimoniale e del pro rata generale. Sono conseguentemente soppressi gli artt. 97 e 98 TUIR.

Sono esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni le banche, gli altri soggetti finanziari e le società che operano in particolari settori.

#### DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE (comma 33 lett. b)

Per le imprese individuali e le società di persone dal 2008 torna applicabile il criterio del pro rata generale.

Secondo il nuovo art. 61 TUIR gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito



d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

#### PERDITE DI SOCIETA' DI PERSONE (comma 33 lett. m)

Le perdite attribuite per trasparenza da una snc o da una sas possono abbattere solo gli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società nei 5 periodi d'imposta successivi a quello in cui si è generata ed è stata attribuita la perdita. La norma si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

#### AMMORTAMENTO ANTICIPATO (comma 33 lett. n e comma 34)

Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa sono interessati dalle seguenti novità.

E' stato abrogato il comma 3 dell'art. 102 TUIR, conseguentemente a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, è eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre:

1. il c.d. "ammortamento anticipato" nei primi tre anni di utilizzo dei beni;
2. il c.d. "ammortamento accelerato" sulla base del più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.

Esclusivamente per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 per quanto riguarda i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo (esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164 comma 1 lett. b):

- o non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento;
- o è possibile dedurre l'intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.

#### DEDUCIBILITA' DEI CANONI LEASING (comma 33 lett. n)

Con riferimento ai contratti di leasing stipulati dall'1.1.2008 le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:

- o per la generalità dei beni mobili la durata minima del contratto di leasing non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale;
- o per i veicoli di cui all'art. 164 comma 1 lett. b TUIR la durata del contratto deve essere non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale;
- o per i beni immobili la durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, se questa risulta essere compresa tra 11 e 18 anni. Nel caso in cui i 2/3 del periodo di ammortamento risultino:
  - inferiori ad 11 anni, ai fini della deduzione, il contratto deve essere comunque di almeno 11 anni;
  - superiori a 18 anni, ai fini della deduzione, è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni.

#### DEDUCIBILITA' SPESE DI RAPPRESENTANZA (comma 33 lett. p)

L'art. 108 comma 2 TUIR riformulato prevede che le spese di rappresentanza siano deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenute purché rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che saranno fissati con apposito Decreto.

La deducibilità dei beni distribuiti gratuitamente è ammessa a condizione che il valore unitario degli stessi non superi l'ammontare di € 50. (in precedenza € 25,82).

Le suddette novità si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

#### SOPPRESSIONE DISCIPLINA DEDUZIONI EXTRACONTABILI (comma 33 lett. q, commi 34 e 48)

E' abrogata nell'art. 109 comma 4 lett. b TUIR la parte riguardante la disciplina delle deduzioni extracontabili a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Il quadro EC del mod. UNICO sarà mantenuto in via transitoria ai fini di poter gestire i disallineamenti tra valori civili e fiscali esistenti al 31.12.2007. Infatti, ancorché non sia più possibile incrementare l'"eccedenza pregressa" generata da deduzioni extracontabili, restano in vigore le regole che prevedono la tassazione in caso di distribuzione di utili eccedenti il vincolo patrimoniale, il riassorbimento dei disallineamenti per effetto degli ammortamenti non più deducibili fiscalmente o per effetto della cessione dei beni.

E' quindi previsto il riassorbimento graduale dell'eccedenza pregressa secondo le regole



previgenti.

In alternativa a tale soluzione sono previste due opzioni:

- o il comma 34 dell'art. 1 prevede la possibilità di eliminare il vincolo di disponibilità sulle riserve in sospensione, senza effetto sul valore fiscale dei beni, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'1% sull'ammontare della riserva in sospensione d'imposta, da versare entro il termine del saldo per le imposte sui redditi 2007;
- o il comma 48 dell'art. 1 prevede la possibilità di recuperare a tassazione l'ammontare delle deduzioni extracontabili. La tassazione avviene mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva così strutturata:
  - 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di Euro;
  - 14% sulla parte dei maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di Euro;
  - 16% sulla parte dei maggiori valori che eccedono 10 milioni di Euro.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali rispettivamente pari al 30%, al 40% e al 30% con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata al tasso del 2,5% annuo.

Tale scelta può riguardare anche solo una parte degli importi dedotti, purché per classi omogenee di deduzioni extracontabili.

Un apposito Decreto definirà le modalità attuative di tale opzione. Con l'adozione di tale sistema si raggiunge il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello civile e pertanto viene meno la necessità di compilare il quadro EC.

Con norma di carattere antielusivo, nel comma 34 è inoltre previsto che a partire dal 2008, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati a conto economico "possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi", salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica del comportamento adottato.

#### Interessi passivi immobili non strumentali

Art. 1 comma 35

Con una norma di interpretazione autentica dell'art. 90 comma 2 TUIR è stabilito che gli interessi passivi sostenuti per l'acquisto di immobili non strumentali sono deducibili mentre gli interessi passivi connessi alla gestione di detti immobili rimangono indeducibili.

Per le società di capitali la deducibilità è ammessa secondo le nuove disposizioni che prevedono la deducibilità degli interessi nel limite del 30% del ROL.

#### Estromissione immobile strumentale dell'impresa individuale

Art. 1 comma 37

L'immobile strumentale "per destinazione" utilizzato alla data del 30.11.2007 potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell'impresa individuale entro il 30.04.2008. E' richiesto il pagamento di un'imposta sostitutiva IRPEF, IRAP e IVA, del 10% della differenza tra il valore normale dell'immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Nel caso di immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è necessario maggiorare l'imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell'IVA a debito calcolata sul valore normale dello stesso.

Per valore normale si intende quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale rivalutata.

L'imposta sostitutiva dovuta va versata in 3 rate: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% più gli interessi pari al 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.03.2009.

#### Tassazione separata imprese individuali/società di persone

Art. 1 commi 40-42

A partire dal periodo d'imposta 2008 le persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di partecipazione in snc o sas residenti nel territorio dello Stato, potranno optare per l'assoggettamento di tali redditi a "tassazione separata" applicando l'aliquota del 27,5% a condizione che gli stessi non siano prelevati o distribuiti.



Nel caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l'imposta già versata verrà scomputata dall'imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti. Sarà emanato un apposito Decreto che stabilirà le disposizioni attuative per esercitare tale opzione che in ogni caso non potrà essere esercitata se l'impresa/società è in contabilità semplificata.

#### Disciplina operazioni straordinarie Art. 1 commi 46-47

Con riguardo all'operazione di conferimento si specifica quanto segue:

- o sono stati abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 175 TUIR relativamente al conferimento d'azienda;
- o è stato riformulato il comma 2 dell'art. 176 TUIR relativamente al conferimento neutrale;
- o al precedente art. 176 TUIR sono stati aggiunti i due nuovi commi 2-bis e 2-ter.

Per effetto di tali modifiche si ha che:

- non è più possibile effettuare il c.d. conferimento "realizzativo" con riferimento alle aziende. Ai sensi dell'art. 175 resta possibile solo il conferimento di partecipazioni;
- il conferimento d'azienda di tipo agevolato è disciplinato solo dall'art. 176 TUIR. Dato che non è più possibile il conferimento d'azienda in base all'art. 175 il conferimento neutrale ex art. 176 TUIR diventa possibile anche qualora la società conferitaria sia una società di persone;
- nel caso di conferimento dell'impresa individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è considerata una cessione qualificata e il costo della partecipazione è pari all'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita;
- il nuovo comma 2-ter prevede che la società conferitaria, allo scopo di affrancare fiscalmente i maggiori valori di bilancio attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, può optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuta l'operazione o in quella del periodo successivo per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:
  - 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di Euro;
  - 14% sulla parte dei maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di Euro;
  - 16% sulla parte dei maggiori valori che eccedono 10 milioni di Euro.

Con riferimento alle operazioni di fusione e scissione è aggiunta rispettivamente agli artt. 172 e 173 TUIR la previsione in base alla quale il regime d'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 può essere applicato anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero dalla società beneficiaria della scissione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

#### "Regionalizzazione" dell'IRAP Art. 1 commi 43-45

A decorrere dall'1.1.2009 l'IRAP assumerà la natura di tributo regionale istituito con Legge regionale.

Viene definito lo "schema di regolamento-tipo" che le singole Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno approvare. Saranno disciplinate la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, funzioni che comunque rimarranno affidate all'Agenzia delle Entrate.

Resta ferma l'indeducibilità dell'IRAP ai fini IRPEF/IRES.

Fino all'emanazione dei regolamenti menzionati si applica quanto previsto dalla normativa vigente all'entrata in vigore della Finanziaria 2008.

Le Regioni/Province autonome non potranno in ogni caso modificare le modalità di determinazione della base imponibile e potranno introdurre particolari agevolazioni o modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni nei limiti di quanto fissato dalle Leggi dello Stato.

#### Determinazione Base Imponibile Irap Art. 1 commi 50-51 e 226

Sono stati riformulati gli articoli del D.Lgs. n. 446/97 che stabiliscono i criteri di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, ciò allo scopo di semplificare le regole di determinazione della base imponibile stessa e di separare la disciplina IRAP dalla disciplina relativa alle imposte sul reddito.



I nuovi criteri sono contenuti :

- o nel riformulato art. 5 per le società di capitali ed enti commerciali;
- o nel nuovo art. 5-bis per le società di persone e le imprese individuali;
- o nel riformulato art. 6 per le banche e altri enti e società finanziarie;
- o nel riformulato art. 7 per le imprese di assicurazione;
- o nel riformulato art. 8 per le persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate esercenti arti e professioni.

Per le società di capitali il nuovo art. 5 D.Lgs. n. 446/97 prevede che la base imponibile IRAP sia determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle macroclassi A e B del Conto economico.

Dalla macroclasse B vanno escluse le voci B.9, B.10.c, B.10.d, B12 e B13.

Tra i componenti negativi di reddito vanno inoltre esclusi:

- o i costi del personale, anche se classificati in voci diverse da B.9;
- o i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
- o gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- o la quota interessi dei canoni leasing desunta da contratto;
- o le perdite su crediti;
- o l'ICI.

Concorrono alla formazione della base imponibile i contributi erogati a norma di legge, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili civili.

Le quote di ammortamento dei marchi d'impresa e dell'avviamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo, indipendentemente dall'imputazione a Conto economico.

E' stato soppresso l'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97 conseguentemente i componenti positivi e negativi IRAP vanno assunti nell'ammontare risultante dal conto economico senza considerare le variazioni fiscali.

Per le imprese individuali e le società di persone la base imponibile IRAP si determina dalla differenza tra i "valori fiscali" dei seguenti componenti:

- o ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lett. a, b, f, g, TUIR
- o variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 TUIR  
meno
- o costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- o costi per servizi;
- o ammortamenti;
- o canoni di locazione, anche finanziaria dei beni strumentali.

Come per le società di capitali, anche per le imprese individuali e le società di persone i seguenti costi non sono deducibili ai fini IRAP:

- o i costi del personale, anche se classificati in voci diverse da B.9;
- o i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
- o gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- o la quota interessi dei canoni leasing desunta da contratto;
- o le perdite su crediti;
- o l'ICI.

Concorrono alla formazione della base imponibile i contributi erogati a norma di legge.

I componenti rilevanti ai fini IRAP vanno assunti secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previste per la determinazione del reddito di impresa ai fini IRPEF.

Le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole delle società di capitali. L'opzione è irrevocabile per un triennio e le modalità di comunicazione della stessa saranno stabilite da apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile IRAP:

- o riduzione da € 5.000 a € 4.600 dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato ex art. 11 comma 1 lett. a n. 2;



- o riduzione da € 10.000 a € 9.200 dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ex art. 11 comma 1 lett. a n. 3;
- o aumento delle deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile ex art. 11, comma 4-bis per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone (da € 8.000, € 6.000, € 4.000, € 2.000 si passa rispettivamente a € 9.500, € 7.125, € 4.750, € 2.375);
- o riduzione delle deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile ex art. 11, comma 4-bis per gli altri soggetti (da € 8.000, € 6.000, € 4.000, € 2.000 si passa rispettivamente a € 7.350, € 5.500, € 3.700, € 1.850);
- o la riduzione da € 2.000 ad € 1.850 della deduzione annua dalla base imponibile per ogni lavoratore dipendente, ex art. 11 comma 4-bis1.

L'aliquota IRAP ordinaria passa dal 4,25% al 3,90%. Le aliquote IRAP vigenti all'1.1.2008 saranno riparametrizzate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 (corrispondente al rapporto 3,90/4,25) per le regioni che hanno deliberato una variazione di aliquota ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. n. 446/97.

Le novità in materia di IRAP saranno applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Sono tuttavia previste le seguenti disposizioni transitorie:

- o l'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, indicati nel quadro EC del mod. UNICO, sarà recuperato a tassazione in 6 quote costanti a partire dal 2008. Quindi si avrà, per la quota IRAP, lo svincolo delle riserve in sospensione d'imposta indicate nel quadro EC del mod. UNICO;
- o si continuano ad applicare le vecchie disposizioni IRAP per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione è stata rinviata a periodi di imposta successivi;
- o resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile per le quote residue di plusvalenze conseguite fino al 2007.

Per finire si segnala che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 la dichiarazione IRAP non va inclusa nel mod. UNICO ma presentata in via autonoma direttamente alla Regione secondo le modalità che saranno stabilite con apposito Decreto.

#### (In)deducibilità ammortamento terreni Art. 1 commi 81-82

Il comma 82 dispone che sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'art. 1 del DL n. 118/2007 decaduto a seguito della mancata conversione in legge, confermando così con norma interpretativa che il fondo ammortamento risultante al 31.12.2005 va proporzionato al costo dell'area e al costo del fabbricato.

#### Rivalutazione partecipazioni e terreni Art. 1 comma 91

E' possibile la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1.1.2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

La data entro cui è possibile optare per la nuova rivalutazione è fissata per il 30.6.2008. Entro tale data è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (l'unica soluzione o la prima rata).

L'imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del terreno o della partecipazione, così come risulta dalla perizia di stima redatta dai professionisti abilitati, le aliquote del:

- o 2% per le partecipazioni non qualificate;
- o 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.



Nuovo regime dei contribuenti minimi  
Art. 1 commi 96-117

E' stato istituito dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei contribuenti minimi e marginali. Si tratta di un regime riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi pari o inferiori ad € 30.000.

Le peculiarità di questo regime sono le seguenti:

- o accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) non superiore ad € 15.000, che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione, che non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- o esclusione dagli studi di settore;
- o esenzione dall'IRAP;
- o esclusione dall'applicazione dell'IVA e conseguente in detraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- o reddito di impresa e di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva del 20%;
- o deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito di impresa o di lavoro autonomo;
- o esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall'elenco clienti fornitori;
- o determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.

Il regime in esame è un regime naturale applicabile dai soggetti che hanno i requisiti previsti. E' possibile altresì optare per il regime ordinario, tale opzione è vincolante per un triennio. Solo l'opzione esercitata per il 2008 può essere revocata con effetto dal 2009.

Società di comodo  
Art.1 comma 128-129

Dal 2008 è stata prevista l'estensione dei soggetti automaticamente esclusi dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentazione dell'istanza di interpello. L'esclusione riguarda ora anche:

- o le società con un numero di soci non inferiore a 50 (in precedenza il numero era 100);
- o le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;
- o le società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
- o le società con un ammontare complessivo di valore della produzione superiore all'attivo patrimoniale;
- o le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;
- o le società congrue e coerenti agli studi di settore.

Un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate potrebbe prevedere altre ipotesi di esclusione.

Altre modifiche riguardano la variazione di alcune percentuali da utilizzare per la verifica dell'operatività.

Il provvedimento adottato a seguito dell'istanza di disapplicazione sarà inviato al contribuente a mezzo servizio postale, fax o posta elettronica.

Inoltre è stata riproposta la possibilità di scioglimento o trasformazione in società semplice entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Tale possibilità riguarda:

- o le società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 e quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta;
- o le società i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto all'1.1.2008 ovvero iscritte entro il 30.1.2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore all'1.11.2007.

Al reddito d'impresa del periodo di liquidazione si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione).

Novità Reverse Charge  
Art. 1 commi 155-157 e 162-163

NUOVO REGIME SANZIONATORIO

**RIPRODUZIONE VIETATA**



Il nuovo comma 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/97 disciplina il regime sanzionatorio per i casi di irregolarità nell'applicazione del meccanismo del reverse charge di cui agli artt. 17 e 74 del DPR n. 633/72. E' stabilito che:

- o all'acquirente/committente che non assolve l'IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge è comminata la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta con un minimo di € 258;
- o al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l'IVA in fattura omettendone il versamento è applicabile la medesima sanzione di cui sopra. L'acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell'IVA e della sanzione;
- o nei casi in cui l'IVA sia assolta ancorché irregolarmente (applicazione del reverse charge anziché addebito ordinario e viceversa) è applicabile la sanzione pari al 3% dell'imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l'acquirente/committente alla detrazione dell'IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l'importo di € 10.000. E' prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;
- o qualora non venga emessa la fattura per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'acquirente/committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell'IVA).

#### CESSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

Dall'1.3.2008 l'applicazione del reverse charge è estesa alle cessioni di immobili strumentali di cui all'art. 10 n. 8-ter lett. b del DPR n. 633/72 (cessioni effettuate verso soggetti con pro-rata non superiore al 25%).

Per quanto riguarda gli immobili strumentali imponibili per opzione di cui alla lett. d del citato art. 10 n. 8-ter, è confermata l'applicazione del reverse charge già prevista dal DM 25.5.2007 a decorrere dal 1.10.2007.

Anche tali ultime cessioni assumono rilevanza quali operazioni "ad aliquota zero" ai fini del rimborso annuale e infrannuale dell'IVA ex art. 30 comma 2 lett. a del DPR n. 633/72 a partire dai rimborsi richiesti dall'1.1.2008.

Per quanto riguarda le cessioni di immobili strumentali da parte dell'impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione/intervento di cui alla lett. a del citato art. 10 n. 8-ter si continua ad applicare l'IVA secondo le regole ordinarie.

#### CONTRAENTE GENERALE

A decorrere dall'1.2.2008 il meccanismo del reverse charge previsto per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile ex art. 17 comma 6 lett. a del DPR n. 633/72 non si applica alle prestazioni rese nei confronti di un contraente generale (general contractor) a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

#### Termini di presentazione delle dichiarazioni

Art. 1 commi 217-220

Il modello 770 ordinario dovrà essere presentato entro il 31.7, mentre resta fermo al 30.4 il termine di presentazione del modello 770 semplificato.

Le dichiarazioni dei redditi e IRAP delle persone fisiche, società di persone ed equiparate vanno presentate esclusivamente per via telematica entro il 31.7 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti impossibilitati ad utilizzare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolare di pensione.

#### Principali modifiche al DPR n. 633/72

Art. 1 commi 261-264

Sono state introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72 che si riepilogano di seguito:

**RIPRODUZIONE VIETATA**



#### ART. 3

Non costituisce autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'uso personale o familiare dell'imprenditore o la messa a disposizione a titolo gratuito dei dipendenti:

- o dei veicoli a motore per i quali all'atto dell'acquisto (anche mediante leasing o noleggio) la detrazione dell'IVA è stata operata in misura pari al 40%. La novità è applicabile dal 28.6.2007;
- o dei telefoni cellulari per i quali all'atto dell'acquisto è stata detratta una quota di IVA a credito non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati per fini privati. La novità è applicabile dall'1.1.2008.

#### ART. 10

Costituiscono operazioni esenti le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da parte dei consorzi costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione (pro-rata) è stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Tale novità è applicabile dall'1.7.2008.

#### ART. 13 E 14

La base imponibile è determinata in base al valore normale (calcolato secondo regole specifiche):

- o per le operazioni effettuate, a determinate condizioni, tra società collegate;
- o per la messa a disposizione dei lavoratori dipendenti di veicoli a motore e telefonini cellulari ad un corrispettivo inferiore al valore normale.

Per le cessioni aventi ad oggetto beni con IVA a detraibilità ridotta, la base imponibile va rapportata alla percentuale detraibile.

Le novità in esame si applicano dall'1.3.2008.

#### ART. 19- BIS 1

L'articolo è stato riformulato. Tra le novità si segnala:

- o per i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività (uso promiscuo) la detrazione dell'IVA sull'acquisto (anche mediante leasing o noleggio) è ammessa nella misura del 40%. Resta ferma la detraibilità integrale per agenti e rappresentanti di commercio, concessionari, società di leasing e noleggio, ecc.;
- o l'IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l'IVA relativa all'acquisto (è soppressa la disposizione di totale in detraibilità di cui alla lett. e);
- o l'IVA relativa all'acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l'uso effettivo nell'attività dell'impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50% di cui alla lett. g);

Le novità in esame si applicano dall'1.1.2008. Tuttavia, con riferimento ai veicoli stradali a motore, la decorrenza è fissata al 28.6.2007.

#### ART. 60- BIS

In materia di responsabilità solidale dell'acquirente per il versamento dell'IVA ai sensi del nuovo comma 3-bis è stabilito che qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l'acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione.

#### Tab. B

Dalla Tabella B contenente l'elenco degli "ex beni di lusso" sono sopresse le lett. e e g relative rispettivamente agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e le navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 18 t. La correzione della tabella si riflette sulla regola di detraibilità di cui all'art. 19-bis 1 lett. b.

La novità in esame si applica dall'1.1.2008. Tuttavia con riferimento ai veicoli stradali a motore la decorrenza è fissata al 28.6.2007.

#### Credito d'imposta per ricerca e sviluppo Art. 1 comma 66

Il credito d'imposta previsto dalla Finanziaria 2007 a favore delle imprese che sostengono costi di ricerca e sviluppo con riferimento a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca nella misura del

**RIPRODUZIONE VIETATA**



15% su una spesa massima di € 15.000.000 per ciascun periodo d'imposta è riconosciuto nella nuova misura del 40% su una spesa massima pari a € 50.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

#### Credito d'imposta per le aggregazioni professionali

Art. 1 commi 70-76

Allo scopo di favorire la crescita delle aggregazioni professionali, agli studi associati (o altre identità giuridiche) formati da almeno 4 ma non più di 10 professionisti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.

Il credito sarà indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione. Condizione per il riconoscimento dello stesso è che tutti gli associati esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno dello studio risultante dall'aggregazione e con riferimento:

- o alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2010;
- o ai costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi.

Le modalità specifiche di attuazione della nuova disposizione saranno stabilite da un apposito decreto. In ogni caso comunque per l'effettiva applicazione di tale nuova disposizione è necessario ottenere l'autorizzazione della Commissione UE.

#### Introduzione delle c.d. "White list"

Art. 1 commi 83-90

Al posto delle attuali "black list" saranno introdotte le "white list". Ciò comporta il passaggio ad un regime che si basa sull'individuazione degli Stati e territori con cui esiste un sufficiente scambio di informazioni e caratterizzati da un livello di tassazione ritenuto congruo.

Sono riformulate tutte le disposizioni che richiamano direttamente o indirettamente le "black list". Le nuove "White list" saranno individuate da appositi decreti ministeriali.

#### Cessione gratuita di beni alle onlus

Art. 1 comma 130

L'art. 13 comma 3 del D.Lgs. n. 460/97 riformulato stabilisce che affinché la cessione gratuita dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici) non sia considerata "destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" e quindi generatrice di ricavi ex art. 85 comma 2 del TUIR, è necessario che:

- o riguardi beni non di lusso con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non compromettendone l'utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita;
- o sia effettuata per un importo corrispondente al costo sostenuto per la produzione o l'acquisto del bene stesso, non superiore al 5% del reddito d'impresa.

Ai fini IVA tali beni si considerano distrutti.

Entrata in vigore dall'01.01.2008.

#### Rateazione somme dovute all'Erario derivanti da controlli automatici e formali

Art. 1 commi 144 e 147

Le somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali ex art. 36-ter del DPR n. 600/73 possono essere versate ratealmente. In particolare:

- o se le somme dovute sono superiori ad € 2.000 possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali;
- o se le somme dovute sono superiori a € 5.000 possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

Nel caso in cui l'importo risulti superiore a € 50.000 è richiesta la prestazione di un'adeguata garanzia, mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un consorzio di garanzia fidi, o di polizza fideiussoria. L'Ufficio può, in alternativa, autorizzare la concessione di ipoteca volontaria su beni immobili.

**RIPRODUZIONE VIETATA**



Per importi inferiori a € 2.000 la rateazione sarà concessa dall'Ufficio in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Le citate disposizioni si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta:

- o in corso al 31.12.2006 per le somme dovute a seguito di controlli automatici;
- o in corso al 31.12.2005 per le somme dovute a seguito di controlli formali;
- o in corso al 31.12.2004 per le somme dovute a seguito di comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.

#### Imposta sostitutiva sui mutui

Art. 1 comma 160

L'imposta sostitutiva sui mutui si applica nella misura del 2% anche ai finanziamenti erogati per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze per i quali, pur ricorrendo le condizioni "prima casa" di cui alla nota II-bis art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, la sussistenza delle stesse non risulti dalla dichiarazione del beneficiario resa nell'atto di finanziamento o allo stesso allegata.

Quindi, dall'01.01.2008, per poter usufruire dell'aliquota agevolata (0,25%) è necessaria l'attestazione specifica del possesso dei requisiti nel contratto di finanziamento o in una dichiarazione allegata.

In caso di decadenza dall'agevolazione "prima casa" l'Ufficio provvede, entro 3 anni, al recupero della maggiore imposta sostitutiva e della relativa sanzione pari al 30% nei confronti del mutuatario.

#### Stampa registri contabili

Art. 1 comma 161

Dal 01 gennaio 2008, è considerata regolare, ad ogni effetto di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici, anche non stampati, contenenti i dati relativi all'esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, a condizione che in sede di controllo gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore.

#### Responsabilità solidale IVA acquirenti di immobili

Art. 1 comma 164

Nel caso in cui l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l'acquirente, anche soggetto privato, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'IVA relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell'atto e della relativa sanzione. Così è previsto dal nuovo comma 3-bis dell'art. 60 bis del DPR n. 633/72.

#### Proroghe

Art. 1 commi 168-173

##### DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Anche per il 2008 è ammessa la deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione (art. 21 Legge n. 448/98).

L'agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti:

- o 1,1% fino ad € 1.032.913,80
- o 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino ad € 2.065.827,60
- o 0,4% oltre € 2.065.827,60

##### CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI

E' prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della



Direttiva 91/952/CEE.

Le somme versate nel 2007 a titolo di contributo SSN possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.

#### DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI

Anche per il 2007 è ammessa la deduzione forfetaria di cui all'art. 66 comma 5 TUIR per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Tale deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

#### Detrazione Irpef 19% Art. 1 commi 201-202, 207-208 e 309

##### SPESE ASILI NIDO

Anche per le spese sostenute nel 2007 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%. La spesa massima riconosciuta è di € 632 annui per figlio, di conseguenza la massima detrazione fruibile sarà pari a € 120 (632x19%).

##### INTERESSI PASSIVI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Dal 01 gennaio 2008, la spesa massima riconosciuta ai fini della detrazione IRPEF del 19% per gli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale è stata innalzata dalle attuali € 3.615,20 ad € 4.000.

##### SPESE PER L'AUTOAGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Dal 01 gennaio 2008, è stata prevista una detrazione IRPEF del 19% per l'autoaggiornamento e la formazione a favore dei docenti anche non di ruolo con incarico annuale in scuole di ogni ordine e grado. L'importo massimo delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico è pari ad € 500.

##### CANONI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI

Dal 01 gennaio 2008, la detrazione IRPEF del 19% prevista a favore degli studenti universitari per la spesa relativa ai canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ex Legge n. 431/98, per un importo superiore a € 2.633, è riconosciuta anche nei casi in cui la spesa riguardi canoni relativi a contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, entri senza fini di lucro e cooperative.

##### ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO

E' introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute, anche a favore dei familiari a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale, o interregionale).

L'importo massimo di spesa riconosciuto è di € 250 e la detrazione spetta a condizione che le spese in esame non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

#### Lavoratori transfrontalieri Art. 1 comma 204

E' confermata per gli anni 2008, 2009 e 2010 l'esenzione da IRPEF nel limite € 8.000 per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.



Obbligo di fatturazione elettronica  
Art. 1 commi 209-214

E' introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica per le fatture (anche sotto forma di nota, parcella, conto e simili) emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici.

Le Amministrazioni interessate non potranno più accettare le fatture cartacee una volta decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative di tale nuovo obbligo. I pagamenti saranno conseguentemente subordinati alla ricezione della relativa fattura elettronica.

Rimborso/compensazione iva infrannuale  
Art. 1 commi 215-216

La presentazione dell'istanza per il rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale ex art. 38-bis DPR n. 633/72 va effettuata esclusivamente in via telematica.

Un apposito Decreto stabilirà modalità e termine a partire dai quali la disposizione sarà obbligatoria.

Detrazioni per carichi di famiglia  
Art. 1 comma 221

Per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 23 comma 2 lett. a DPR n. 600/73, il lavoratore dipendente deve dichiarare annualmente al sostituto d'imposta di avere diritto a tali detrazioni, indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti a suo carico. E' stata abrogata la previsione per il contribuente di presentare una dichiarazione di sussistenza di requisiti che, in assenza di variazioni, valeva automaticamente per gli anni successivi.

Applicazione degli indicatori di normalità economica  
Art. 1 comma 252

Nell'ambito dell'attività di accertamento tramite gli studi di settore, nei casi in cui i maggiori ricavi/compensi imputati al contribuente derivino dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui all'art.1, comma 14 della Legge n. 296/2006 approvati con DM 20.3.2007, l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi" risultanti dall'applicazione di detti indicatori.

I contribuenti che dichiarano ricavi/compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamenti automatici.

Non sono state introdotte novità sostanziali rispetto a quanto già stabilito con il DL n. 81/2007 che infatti affermava la natura sperimentale degli indicatori di normalità economica. Il legislatore è quindi intervenuto sugli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della Finanziaria 2007, ma non ha sciolto il dubbio circa la valenza presuntiva generale degli studi di settore.

Su tale argomento la giurisprudenza prevalente ha affermato la natura di presunzioni semplici degli studi di settore, vale a dire che si tratta di indizi che devono essere supportati da ulteriori elementi. Per contro l'Agenzia delle Entrate ritiene legittimo l'accertamento fondato solamente sulla non congruità del contribuente rispetto a quanto calcolato da GERICO.



Mancata emissione dello scontrino/ricevuta  
Art. 1 commi 118 e 269

Dal 01 gennaio 2008 sono state elevate a 4 le violazioni distinte che si devono verificare nel corso di un quinquennio per la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale. Tali violazioni, che in precedenza erano 3, si devono verificare in giorni diversi.

Inoltre per effetto della modifica del comma 2-quater dell'art. 12 del D.Lgs. n. 471/97, l'esecuzione della sospensione è assicurata esclusivamente mediante apposizione del sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. Non è più ammesso l'utilizzo di un altro mezzo alternativo.

Termine invio elenchi clienti e fornitori 2006  
Art. 1 comma 270

Sono considerati validi gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2006 inviati entro il 15.11.2007.

Con questa disposizione il termine di invio degli elenchi 2006 viene unificato, facendo salva la trasmissione telematica effettuata entro il 15.11.2007 da parte di coloro che sarebbero stati obbligati ad effettuarla entro il 15.10.2007.

Misuratori fiscali e trasmissione telematica corrispettivi  
Art. 1 comma 271

E' prorogata all'1.1.2009 dal data a decorrere dalla quale i registratori di cassa immessi sul mercato devono essere idonei alla trasmissione telematica, distintamente per ogni punto vendita, dei corrispettivi giornalieri.

L'obbligo di trasmissione telematica introdotto dall'1.1.2007 risulta attualmente "sospeso".

Contributo per acquisto PC da parte di CO.CO.CO.  
Art. 2 comma 513

E' riproposta l'erogazione di un contributo per l'acquisto di un PC nuovo, effettuato entro il 31.12.2008, a favore di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, introdotto dall'art.1, comma 298 della Finanziaria 2007.

Riduzione prelievo fiscale su TFR e indennità assimilate  
Art. 2 commi 514-516

E' prevista la riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto e somme equipollenti ex art. 17 comma 1 lett. a) del TUIR la cui percezione matura a decorrere dall'1.4.2008.

I criteri per attuare la riduzione saranno definiti da apposito Decreto da emanare entro il 31.3.2008. La tassazione effettuata dai sostituti d'imposta fino alla data di emanazione di tale Decreto si considera effettuata a titolo di acconto.

Le quote di TFR maturate entro il 31.12.2006 e conferite alle forme di previdenza complementare dall'1.1.2007 sono trattate come le somme versate entro il 2006.



Destinazione del 5 ‰ IRPEF  
Art. 3 commi 5-11

Anche per il 2008 è prevista la possibilità per il contribuente di destinare il 5 ‰ dell'IRPEF a favore di:

1. ONLUS ex art. 10 D.Lgs. n. 460/97, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali ex art. 7, Legge n. 383/2000 e associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 460/97;
2. enti della ricerca scientifica e dell'Università;
3. enti della ricerca sanitaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento riguardante le singole disposizioni e porge cordiali saluti.

SINACTA Avvocati e Commercialisti Associati